

N. R.G. 5265/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice designato, Dott.ssa Anna Maria Rossi,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012, depositato in data 12.11.2020 da ROSANNA PICCOLO, [REDACTED] C.F. PCCRNN72M50H798ZIN, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Dal Broi del Foro di Bologna;

vista la relazione particolareggiata del professionista delegato dall' Organismo di Composizione della Crisi, Dott. Andrea Cappelloni, e la ulteriore integrazione depositata dalla ricorrente in data 28.01.2021, su richiesta del Giudice Delegato;

ritenuto che la domanda di liquidazione è ammissibile, sussistendo i presupposti elencati dalla norma (art. 14 ter Legge 3 del 2012):

- la debitrice è infatti sovraindebitata, non fallibile, e non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lettere a e b legge 3 del 2012, ovvero non è sottoposta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti previsti dalla L. 3/2012, non ha subito, per cause a lei non imputabili, uno dei provvedimenti previsti dall'art. 14 e 14-bis L. 3/2012 e ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha presentato, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 5, tutta la documentazione richiesta, tale da ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto tuttavia che non vi è allo stato ragione di fissare una udienza, atteso che per il procedimento (residuale, tra le procedure di sovraindebitamento) di liquidazione del patrimonio disciplinato all'art. 14 ter legge 3/2012 non è in realtà prevista la fase della omologa, (nonostante un evidente refuso del legislatore, contenuto all'art. 14 quinquies), ma la sola esecuzione, e il rinvio all'art. 10 comma 6 è diretto a regolare l'eventuale reclamo;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione prevista dagli artt. 14 ter ss legge 3 del 2012, prevedendo la cessione di tutti i beni del patrimonio, tra cui in particolare:

- immobile di proprietà della ricorrente, sito in Comune di San Giorgio di Piano (BO), [REDACTED] previa valutazione della eventuale offerta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo, ma ferma la trasparenza e pubblicità propria delle procedure competitive, per raccogliere eventuali altre offerte



- quote di proprietà degli immobili siti in Casapenna, [REDACTED] e delle quote di proprietà dei terreni siti in Casapenna;
- una quota del reddito della sovraindebitata, nel quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, salva la esclusione dell'importo necessario per il sostentamento della famiglia, [REDACTED]

);

NOMINA

liquidatore il Dott. Andrea Cappelloni, già nominato dall'O.C.C. come gestore della crisi della presente procedura, disponendo che provveda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge 3 del 2012, autorizzandolo ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla liquidazione, con cui soddisfare i creditori, ed a verificare mensilmente l'importo fatturato dalla signora Piccolo;

DISPONE

che, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato per estratto sul sito del Tribunale di Bologna, nel rispetto della normativa in materia di privacy, e trascritto, a cura del liquidatore, sui beni immobili in titolarità del debitore;

ORDINA

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DICHIARA

Esclusi dalla liquidazione:

- i mobili che arredano l'abitazione nei limiti in cui sono impignorabili, ex art. 514 cpc;
- il reddito percepito dallo svolgimento della propria attività lavorativa fino a concorrenza di [REDACTED]

Dichiara che il presente decreto produce gli effetti del pignoramento.

Bologna, 15 marzo 2021

Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Rossi

